PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, 30 DIC. 2014

Prot. n. S171/2014/ 692617 /3.5/1039-2013

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di gestione accessi, pulizia e servizi accessori presso impianti sportivi annessi a istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado".**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, acquisito anche il parere del competente Ente delegante A.S.I.S. (nota dd. 29/12/2014 e 30/12/2014) si precisa quanto segue.

Quesito n. 1:
In riferimento al requisito di cui al punto II.2.3 del bando di gara che richiede di aver svolto "servizi di gestione accessi e sicurezza" siamo a chiedere il seguente chiarimento: per "sicurezza" si intende la "guardiania" e quindi il requisito è da intendersi soddisfatto con l'aver svolto servizi di "portierato e guardiania" o "servizi di portierato/custodia"? Nel caso la risposta risultasse negativa, si chiede cortesemente a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler chiarire il concetto di sicurezza all'interno di un servizio di portierato "gestione accessi".
Risposta:
Come già precisato con la nota prot. n. 684734 dd. 23/12/2014, per servizi di sicurezza si intendono i servizi descritti nel capo III del Capitolato speciale d'appalto. In particolare nell'art. 12 sono dettagliati i riferimenti normativi, i requisiti di formazione, i compiti e il ruolo dell'incaricato al mantenimento delle condizioni di sicurezza previsto dall'art. 19 del D.M. 18.3.1996.
Pertanto il servizio di sicurezza non coincide con il servizio di gestione accessi o guardiania che potrebbe essere assolto, in via generale, senza l'assunzione del ruolo di incaricato al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'edificio.

Quesito n. 2:
Che cosa si intende esattamente per "sicurezza" previsto come requisito di partecipazione di capacità tecnica? Posto che il servizio di portierato, come da precedenti chiarimenti, non soddisfa il requisito summenzionato, si chiede di chiarire il requisito di gara.
Risposta:
Si rimanda alla risposta relativa al quesito n. 1.

Quesito n. 3:

Il servizio di assistenza ai bagnanti, svolto presso un impianto natatorio, può essere considerato servizio di sicurezza?

Risposta:

Il servizio di assistenza bagnanti assolve, in misura limitata alla quota di servizio espletata da un addetto in turno per impianto natatorio, a funzioni di sicurezza dei bagnanti nei locali vasche e nei lidi. Detto servizio può pertanto considerarsi equivalente al servizio di sicurezza previsto dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto in gara. Si precisa peraltro che il servizio di assistenza bagnanti non può essere considerato anche servizio di gestione accessi, come richiesto al paragrafo 2.2, lettera A) del bando di gara.

Si ricorda che, ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto, quale requisito di partecipazione di capacità tecnica ed esperienza, di "aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di **gestione accessi e sicurezza** svolti a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.500.000.-"

Quesito n. 4:

In relazione al rilascio della cauzione definitiva richiesta al paragrafo 9 del bando integrale di gara, si chiede se, in caso di aggiudicazione e successivo rinnovo dell'appalto, sia possibile presentare una nuova cauzione definitiva che preveda in causale, oltre agli estremi del rinnovo, la dicitura "la presente garanzia annulla e sostituisce la precedente n. ....." (ossia la precedente relativa ai primi quattro anni di appalto). Tale richiesta è motivata dal fatto che le compagnie assicurative sono generalmente in difficoltà a rilasciare cauzioni di durata complessivamente superiore ai sei anni e tale risulterebbe la durata se una medesima polizza, terminata la vigenza dei primi quattro anni, venisse prorogata per ulteriori quattro,.

Risposta:

La risposta è affermativa: è possibile presentare una nuova polizza della durata di quattro anni in sostituzione della precedente cauzione provvisoria (della medesima durata). In alternativa è possibile presentare anche un'appendice alla polizza definitiva originaria, che preveda il rinnovo della durata per ulteriori quattro anni.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RG